

# Gazzetta ufficiale C 303 dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno

14 settembre 2020

## Sommario

### IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

#### **Commissione europea**

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| 2020/C 303/01 | Tassi di cambio dell'euro — 11 settembre 2020 .....                     | 1 |
| 2020/C 303/02 | Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea ..... | 2 |
| 2020/C 303/03 | Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea ..... | 3 |

#### **Comitato europeo per il rischio sistemico**

|               |  |   |
|---------------|--|---|
| 2020/C 303/04 | Decisione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 17 agosto 2020, sulla nomina del responsabile della protezione dei dati del Comitato europeo per il rischio sistemico, (CERS/2020/11) ..... | 5 |
|---------------|--|---|

### V *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

#### **Commissione europea**

|               |   |    |
|---------------|---|----|
| 2020/C 303/05 | Avviso di apertura, di un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America ..... | 7  |
| 2020/C 303/06 | Avviso di apertura, di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America .....     | 18 |

IT

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

**Commissione europea**

|               |  |    |
|---------------|--|----|
| 2020/C 303/07 | Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9933 — Apollo Capital Management / Chyronhego), Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....                           | 28 |
| 2020/C 303/08 | Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9950 — Clearlake Capital Group/TA Associates Management/Ivanti Software), Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> ..... | 30 |

ALTRI ATTI

**Commissione europea**

|               |  |    |
|---------------|--|----|
| 2020/C 303/09 | Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione ..... | 31 |
|---------------|--|----|

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

## IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

11 settembre 2020

(2020/C 303/01)

1 euro =

| Moneta | Tasso di cambio     | Moneta  | Tasso di cambio |                      |           |
|--------|---------------------|---------|-----------------|----------------------|-----------|
| USD    | dollari USA         | 1,1854  | CAD             | dollari canadesi     | 1,5622    |
| JPY    | yen giapponesi      | 125,82  | HKD             | dollari di Hong Kong | 9,1871    |
| DKK    | corone danesi       | 7,4402  | NZD             | dollari neozelandesi | 1,7738    |
| GBP    | sterline inglesi    | 0,92408 | SGD             | dollari di Singapore | 1,6200    |
| SEK    | corone svedesi      | 10,3713 | KRW             | won sudcoreani       | 1 407,07  |
| CHF    | franchi svizzeri    | 1,0777  | ZAR             | rand sudafricani     | 19,8527   |
| ISK    | corone islandesi    | 161,80  | CNY             | renminbi Yuan cinese | 8,1043    |
| NOK    | corone norvegesi    | 10,7028 | HRK             | kuna croata          | 7,5390    |
| BGN    | lev bulgari         | 1,9558  | IDR             | rupia indonesiana    | 17 772,61 |
| CZK    | corone ceche        | 26,566  | MYR             | ringgit malese       | 4,9224    |
| HUF    | fiorini ungheresi   | 357,13  | PHP             | peso filippino       | 57,551    |
| PLN    | zloty polacchi      | 4,4467  | RUB             | rublo russo          | 88,7275   |
| RON    | leu rumeni          | 4,8584  | THB             | baht thailandese     | 37,139    |
| TRY    | lire turche         | 8,8565  | BRL             | real brasiliano      | 6,2561    |
| AUD    | dollari australiani | 1,6244  | MXN             | peso messicano       | 25,2387   |
|        |                     |         | INR             | rupia indiana        | 87,2431   |

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea**

(2020/C 303/02)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(1)</sup>, le note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea <sup>(2)</sup> sono così modificate:

A pagina 196, prima della nota esplicativa della «**Nota 6**» è inserito il testo seguente:

**«Considerazioni generali** La nota esplicativa del SA, capitolo 39, considerazioni generali, parte "Materie plastiche combinate con materie diverse dalle materie tessili", lettera d), si applica mutatis mutandis alle fibre di carbonio combinate con materie plastiche.»

A pagina 202, dopo la nota esplicativa della sottovoce NC «**3926 40 00 Statuette ed altri oggetti da ornamento**» è inserito il testo seguente:

**«3926 90 97 Altro**  
Rientrano in questa sottovoce i pannelli laterali di plastica rinforzata con fibra di carbonio per la console centrale delle autovetture. Tali pannelli sono di materiale composito costituito principalmente da fibre di carbonio incorporate in una matrice di resina epossidica. Hanno una struttura rigida. I pannelli sono dotati di vari dispositivi di bloccaggio a scatto e di fori di montaggio sul bordo inferiore. Sono fissati alla console centrale delle autovetture e hanno in particolare funzione decorativa.»

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU C 119 del 29.3.2019, pag. 1.

**Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea**

(2020/C 303/03)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( <sup>(1)</sup>), le note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea ( <sup>(2)</sup>) sono così modificate:

A pagina 316

dopo la nota esplicativa della sottovoce 7320 90 30 è aggiunto il testo seguente:

«7323 **Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio:**

Questa voce comprende le scatole metalliche di diverse dimensioni e forme (cilindriche, rettangolari, a stella, ecc.) munite di coperchio corrispondente, stampate con vari motivi. Queste scatole presentano le caratteristiche oggettive degli oggetti per uso domestico (in particolare le dimensioni contenute, i soggetti decorativi, l'interno essenziale, ecc.) e servono principalmente a conservare prodotti alimentari (biscotti, dolci, pane con spezie, zucchero, ecc.) o oggetti per uso domestico.

Esempi di scatole da classificare nella voce 7323:



Tuttavia, le scatole che recano informazioni destinate ai consumatori sul proprio contenuto (marca/logo, quantità, informazioni nutrizionali ecc.) devono essere classificate alla voce 7310.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(<sup>2</sup>) GU C 119 del 29.3.2019, pag. 1.

Esempi di scatole che devono essere classificate alla voce 7310:



».

---

# COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

## DECISIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 17 agosto 2020

sulla nomina del responsabile della protezione dei dati del Comitato europeo per il rischio sistemico

(CERS/2020/11)

(2020/C 303/04)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE <sup>(2)</sup>, e in particolare l'articolo 43,

vista la Decisione CERS/2012/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 13 luglio 2012, che attua le misure relative alla protezione dei dati personali presso il Comitato europeo per il rischio sistemico <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3,

vista la Decisione (UE) 2020/655 della Banca centrale europea, del 5 maggio 2020, che adotta le misure di attuazione relative alla protezione dei dati personali presso la Banca centrale europea e che abroga la decisione BCE/2007/1 (BCE/2020/28) <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 luglio 2019 il Comitato europeo per il rischio sistemico (CESR) ha adottato la decisione CESR/2019/17 del Comitato europeo per il rischio sistemico <sup>(5)</sup>, nominando la signora Evanthia Chatziliasi responsabile della protezione dei dati (RPD) del CERS fino al 31 luglio 2024.
- (2) Su richiesta della signora Chatziliasi il suo mandato si concluderà il 31 agosto 2020. È pertanto necessaria la nomina del suo successore come RPD del CERS a decorrere dal 1° settembre 2020.
- (3) Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725 l'RPD della Banca centrale europea (BCE) agisce attualmente anche come RPD del CERS.
- (4) Il 21 luglio 2020, il Comitato esecutivo della BCE ha nominato il signor Maarten Daman come successore della signora Evanthia Chatziliasi quale RPD della BCE con effetto a decorrere dal 1° settembre 2020 fino al 31 agosto 2023.
- (5) L'articolo 3, paragrafo 5, della decisione (UE) 2020/655 (BCE/2020/28), che si applica a decorrere dal 1° novembre 2020, dispone che, su richiesta del CERS, l'RPD della BCE possa essere altresì autorizzato a svolgere i compiti di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) 2018/1725 anche con riguardo al CERS. Per ragioni di efficienza e in linea con la prassi consolidata, il Consiglio generale del CERS ritiene opportuno che tale richiesta sia formulata.

<sup>(1)</sup> GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 295, del 21.11.2018, pag. 39.

<sup>(3)</sup> GU C 286 del 22.9.2012, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 152, del 15.5.2020, pag. 13.

<sup>(5)</sup> Decisione CESR/2019/17 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 30 luglio 2019, sulla nomina del responsabile della protezione dei dati del Comitato europeo per il rischio sistemico (GU C 344 dell'11.10.2019, pag. 3).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

**Nomina del responsabile della protezione dei dati del Comitato europeo per il rischio sistemico**

Il signor Maarten Daman è nominato responsabile della protezione dei dati (RPD) del Comitato europeo per il rischio sistemico (CESR) a decorrere dal 1° settembre 2020 fino al 31 agosto 2023, in qualità di membro del personale e RPD della Banca centrale europea (BCE).

*Articolo 2*

**Richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della decisione (UE) 2020/655 (BCE/2020/28)**

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della decisione (UE) 2020/655 (BCE/2020/28), il CERS richiede che qualsiasi RPD nominato dalla BCE dopo il 1° novembre 2020 sia altresì autorizzato a svolgere i compiti di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) 2018/1725 anche con riguardo al CERS.

*Articolo 3*

**Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il 17 agosto 2020.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 agosto 2020

*Capo del Segretariato del CERS,  
per conto del Consiglio generale del CERS*  
Francesco MAZZAFERRO

---

## V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA  
COMMERCIALE COMUNE

## COMMISSIONE EUROPEA

## Avviso di apertura

**di un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni  
di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America**

(2020/C 303/05)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza <sup>(1)</sup> delle misure antisovvenzioni in vigore sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America («il paese interessato»), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea <sup>(2)</sup> («il regolamento di base»).

**1. Domanda di riesame**

La domanda è stata presentata l'11 giugno 2020 dall'*European Biodiesel Board* («EBB» o «il richiedente»), per conto di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione di biodiesel.

Una versione consultabile della domanda e l'analisi del livello di sostegno della domanda da parte dei produttori dell'Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull'accesso a tale fascicolo per le parti interessate.

**2. Prodotto oggetto del riesame**

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d'America, attualmente classificato con i codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516 20 98 29), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518 00 91 29), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518 00 99 29), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710 19 43 29), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710 19 46 29), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710 19 47 29), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710 20 11 29), ex 2710 20 16 (codice TARIC 2710 20 16 29), ex 3824 99 92 (codice TARIC 3824 99 92 12), ex 3826 00 10 (codici TARIC 3826 00 10 29, 3826 00 10 59, 3826 00 10 99), ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826 00 90 19).

**3. Misure in vigore**

Con il regolamento (CE) n. 598/2009 <sup>(3)</sup> il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America. A seguito di un'inchiesta antielusione, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2011 del Consiglio <sup>(4)</sup> tali misure sono state estese alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a

<sup>(1)</sup> Avviso di imminente scadenza di alcune misure antisovvenzioni (GU C 18 del 20.1.2020, pag. 19).

<sup>(2)</sup> GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 598/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America (GU L 179 del 10.7.2009, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2011 del Consiglio, del 5 maggio 2011, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, e chiude l'inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore (GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 1).

prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no. Con il regolamento (UE) n. 443/2011 le misure sono state estese anche alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d'America. Le misure attualmente in vigore sono state istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1519 della Commissione <sup>(3)</sup>, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base.

#### 4. Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

##### 4.1. *Asserzione del rischio di reiterazione delle sovvenzioni*

Il richiedente ha fornito sufficienti elementi di prova del fatto che i produttori del prodotto oggetto del riesame nel paese interessato hanno beneficiato e continueranno probabilmente a beneficiare di una serie di sovvenzioni concesse dal governo del paese interessato e dalle amministrazioni regionali e locali di tale paese.

Le presunte pratiche di sovvenzione consistono, tra l'altro, nella rinuncia o non riscossione di entrate da parte della pubblica amministrazione, ad esempio in crediti d'imposta o rimborsi fiscali per la produzione di biodiesel, e nel trasferimento diretto di fondi e potenziale trasferimento diretto di fondi, ad esempio sussidi, prestiti agevolati e garanzie su prestiti.

Il richiedente sostiene che le pratiche descritte sopra sono sovvenzioni, dato che comportano un contributo finanziario del governo del paese interessato e conferiscono un vantaggio ai produttori del prodotto oggetto del riesame. Si tratterebbe di sovvenzioni specifiche per un'impresa, un'industria o un gruppo di imprese o industrie oppure di sovvenzioni condizionate all'andamento delle esportazioni e quindi compensabili.

In conformità all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha redatto una nota sulla sufficienza degli elementi di prova, contenente una sua valutazione di tutti gli elementi di prova a sua disposizione e in base ai quali essa avvia la presente inchiesta. La nota è contenuta nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.

La Commissione si riserva il diritto di esaminare altre pratiche di sovvenzione pertinenti eventualmente riscontrate nel corso dell'inchiesta.

##### 4.2. *Asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio*

Il richiedente sostiene che sussiste il rischio di reiterazione del pregiudizio. A tale proposito egli ha fornito sufficienti elementi di prova del fatto che l'eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l'aumento dell'attuale livello delle importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, a causa dell'esistenza di capacità inutilizzate nel paese interessato e dell'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di volume del consumo. Inoltre, in assenza di misure, i prezzi sovvenzionati all'esportazione del paese interessato sarebbero ad un livello sufficientemente basso da arrecare un pregiudizio all'industria dell'Unione. Il richiedente sostiene che, se le misure dovessero scadere, un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni a prezzi sovvenzionati dal paese interessato comporterebbe probabilmente un ulteriore peggioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione.

Il richiedente sostiene infine che la situazione di pregiudizio è migliorata soprattutto grazie all'istituzione delle misure e che qualsiasi aumento sostanziale delle importazioni a prezzi sovvenzionati dal paese interessato arrecherebbe probabilmente un pregiudizio grave all'industria dell'Unione. L'effetto combinato dei prezzi bassi e dei grandi quantitativi avrebbe un effetto negativo considerevole sulla situazione economica complessiva dell'industria dell'Unione, in particolare sui volumi delle vendite, sui prezzi e sulla redditività.

#### 5. Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova del rischio di sovvenzione e di pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1519 della Commissione, del 14 settembre 2015, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 99).

Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione delle sovvenzioni relative al prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

Il governo del paese interessato è stato invitato a procedere a consultazioni in conformità all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base.

Il regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>, entrato in vigore l'8 giugno 2018 (pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale), ha introdotto significativi cambiamenti del calendario e dei termini precedentemente applicabili nei procedimenti antisovvenzioni. In particolare, la Commissione deve fornire informazioni sulla prevista istituzione di dazi provvisori tre settimane prima dell'istituzione delle misure provvisorie. I termini per la manifestazione delle parti interessate, in particolare nella fase iniziale delle inchieste, sono stati abbreviati. La Commissione invita pertanto le parti interessate a rispettare le fasi procedurali e i termini previsti nel presente avviso e nelle altre comunicazioni della Commissione.

La Commissione richiama inoltre l'attenzione delle parti sul fatto che in seguito alla pandemia di COVID-19 è stato pubblicato un avviso <sup>(7)</sup> sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni che può essere applicabile al presente procedimento.

### 5.1. **Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame**

L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione delle sovvenzioni riguarderà il periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («il periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

### 5.2. **Osservazioni sulla domanda e sull'apertura dell'inchiesta**

Le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla domanda (comprese le questioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l'apertura dell'inchiesta (compreso il livello di sostegno alla domanda) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Le domande di audizione riguardanti l'apertura dell'inchiesta devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

### 5.3. **Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni**

In un riesame in previsione della scadenza la Commissione esamina le esportazioni nell'Unione effettuate durante il periodo dell'inchiesta di riesame e, indipendentemente da tali esportazioni, verifica se la situazione delle società che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame nel paese interessato sia tale da comportare un rischio di persistenza o reiterazione di esportazioni nell'Unione a prezzi sovvenzionati in caso di scadenza delle misure.

Tutti i produttori <sup>(8)</sup> del prodotto oggetto del riesame, indipendentemente dal fatto che abbiano esportato <sup>(9)</sup> o meno tale prodotto nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, sono pertanto invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

#### 5.3.1. **Produttori del paese interessato oggetto dell'inchiesta**

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori del paese interessato coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all'articolo 27 del regolamento di base.

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).

<sup>(7)</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29>

<sup>(8)</sup> Per produttore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto del riesame, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

<sup>(9)</sup> Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto oggetto del riesame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo:

<https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/73671faf-9f2c-cda1-5f4d-54ab1ff6cadc>.

Le informazioni sull'accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.5 e 5.8.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produttori di tale paese.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni verso l'Unione europea che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. I produttori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Una copia del questionario per i produttori del paese interessato è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: [https://trade.ec.europa.eu/tdi/case\\_details.cfm?id=2473](https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2473).

Fatta salva la possibile applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).

### 5.3.2. *Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta* <sup>(10)</sup> <sup>(11)</sup>

Gli importatori indipendenti nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto all'istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all'articolo 27 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell'allegato del presente avviso.

<sup>(10)</sup> Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori del paese interessato. Gli importatori collegati a produttori devono compilare l'allegato I del questionario destinato a tali produttori esportatori. A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

<sup>(11)</sup> I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione delle sovvenzioni.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

La Commissione aggiungerà anche una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per gli importatori indipendenti è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: [https://trade.ec.europa.eu/tdi/case\\_details.cfm?id=2473](https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2473).

#### **5.4. Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio**

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione, i produttori dell'Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

##### **5.4.1. Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta**

In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 27 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Gli altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno inoltre contattare la Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni sul campione provvisorio devono pervenire entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.

La Commissione informerà i produttori noti dell'Unione e/o le associazioni note di produttori dell'Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

I produttori dell'Unione inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per i produttori dell'Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio [https://trade.ec.europa.eu/tdi/case\\_details.cfm?id=2473](https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2473).

#### **5.5. Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione**

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio, la Commissione deciderà, in conformità all'articolo 31 del regolamento di base, se la proroga delle misure antisovvenzioni sia contraria o meno all'interesse dell'Unione.

I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull'interesse dell'Unione. Per poter partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le informazioni concernenti la valutazione dell'interesse dell'Unione devono essere trasmesse entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione.

Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio [https://trade.ec.europa.eu/tdi/case\\_details.cfm?id=2473](https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2473). Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 31 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all'atto della presentazione.

### 5.6. *Parti interessate*

Per poter partecipare all'inchiesta, le parti interessate, quali i produttori del paese interessato, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare in primo luogo l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

I produttori del paese interessato, i produttori dell'Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le altre parti potranno partecipare all'inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si manifestano e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame. Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l'applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite Tron.tdi al seguente indirizzo: <https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI>. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina.

### 5.7. *Altre comunicazioni scritte*

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

### 5.8. *Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta*

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l'audizione. L'audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell'audizione.

In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell'interesse della buona amministrazione e al fine di consentire ai servizi della Commissione di procedere con l'inchiesta, alle parti interessate può tuttavia essere chiesto di fornire nuove informazioni fattuali dopo un'audizione.

### 5.9. *Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza*

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Sensitive*» («Sensibile») <sup>(12)</sup>. Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.

Le parti interessate che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «*For inspection by interested parties*» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

<sup>(12)</sup> Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 29 del regolamento di base e dell'articolo 12 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (<https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI>), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc\\_148003.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf). Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea  
Direzione generale del Commercio  
Direzione H  
Ufficio: CHAR 04/039  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: <https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi>

E-mail rispettivamente per questioni relative alle sovvenzioni e per questioni relative al pregiudizio:

TRADE-R724-BIODIESEL-SUBSIDY@ec.europa.eu

TRADE-R724-BIODIESEL-INJURY@ec.europa.eu

## 6. Calendario dell'inchiesta

In conformità all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base l'inchiesta sarà conclusa di norma entro 12 mesi e in ogni caso entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

## 7. Presentazione di informazioni

Di norma le parti interessate possono presentare le informazioni solo entro i termini specificati al punto 5 del presente avviso.

Al fine di completare l'inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sull'ulteriore divulgazione finale.

## 8. Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere presentate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso di un'ulteriore divulgazione finale, le osservazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale ulteriore divulgazione dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale ulteriore divulgazione.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

## 9. Proroga dei termini specificati nel presente avviso

Le proroghe dei termini previsti nel presente avviso possono essere concesse su richiesta debitamente giustificata delle parti interessate.

Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso dovrebbe essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata. In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nell'avviso di apertura, le proroghe sono limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l'esistenza di circostanze eccezionali.

#### 10. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

#### 11. Consigliere-auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse a una buona amministrazione e alla tempestiva conclusione dell'inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: [https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/index\\_en.htm](https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/index_en.htm).

#### 12. Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 19 del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento di base, le sue risultanze non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l'abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento di base.

Se una delle parti interessate ritiene giustificato un riesame delle misure, in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell'articolo 19 del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

#### 13. Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(13)</sup>.

<sup>(13)</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/>.

---

## ALLEGATO

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/>            | Versione «sensibile»                            |
| <input type="checkbox"/>            | «Versione consultabile dalle parti interessate» |
| (barrare la casella corrispondente) |   |

**RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA DELLE MISURE ANTISOVVENZIONI APPLICABILI  
ALLE IMPORTAZIONI DI BIODIESEL ORIGINARIO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA**

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI

Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura.

La versione «sensibile» e la versione «consultabile dalle parti interessate» dovranno essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

**1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO**

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

|                    |  |
|--------------------|--|
| Nome della società |  |
| Indirizzo          |  |
| Referente          |  |
| E-mail             |  |
| Telefono           |  |
| Fax                |  |

**2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE**

Indicare il fatturato totale in EUR della società e il fatturato e peso delle importazioni nell'Unione e delle rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione dagli Stati Uniti d'America nel periodo dell'inchiesta di riesame (dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020) del prodotto oggetto del riesame quale definito nell'avviso di apertura.

|  | Tonnellate | Valore in EUR |
|--|------------|---------------|
| Fatturato totale della propria società in EUR  |            |               |
| Importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame originario degli Stati Uniti d'America                   |            |               |
| Importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame (di qualsiasi origine)                                   |            |               |
| Rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione del prodotto oggetto del riesame dagli Stati Uniti d'America |            |               |

### 3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE <sup>(1)</sup>

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.

| Nome e ubicazione della società | Attività | Rapporto |
|---------------------------------|----------|----------|
|                                 |          |          |
|                                 |          |          |
|                                 |          |          |

### 4. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

### 5. CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società sarà selezionata per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta ad essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

**Avviso di apertura**  
**di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America**

(2020/C 303/06)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza <sup>(1)</sup> delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America («il paese interessato»), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(2)</sup> («il regolamento di base»).

**1. Domanda di riesame**

La domanda è stata presentata l'11 giugno 2020 dall'*European Biodiesel Board* («EBB» o «il richiedente»), per conto di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione di biodiesel.

Una versione consultabile della domanda e l'analisi del livello di sostegno della domanda da parte dei produttori dell'Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull'accesso a tale fascicolo per le parti interessate.

**2. Prodotto oggetto del riesame**

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d'America, attualmente classificato con i codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516 20 98 29), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518 00 91 29), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518 00 99 29), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710 19 43 29), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710 19 46 29), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710 19 47 29), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710 20 11 29), ex 2710 20 16 (codice TARIC 2710 20 16 29), ex 3824 99 92 (codice TARIC 3824 99 92 12), ex 3826 00 10 (codici TARIC 3826 00 10 29, 3826 00 10 59, 3826 00 10 99), ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826 00 90 19).

**3. Misure in vigore**

Con il regolamento (CE) n. 599/2009 <sup>(3)</sup> il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America. A seguito di un'inchiesta antielusione, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 del Consiglio <sup>(4)</sup> tali misure sono state estese alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no. Con il regolamento (UE) n. 444/2011 le misure sono state estese anche alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d'America. Le misure attualmente in vigore sono state istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 della Commissione <sup>(5)</sup>, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

**4. Motivazione del riesame**

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

<sup>(1)</sup> Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 18 del 20.1.2020, pag. 20).

<sup>(2)</sup> GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 599/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America (GU L 179 del 10.7.2009, pag. 26).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 del Consiglio, del 5 maggio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, e chiude l'inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore (GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 12).

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 della Commissione, del 14 settembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 69).

#### 4.1 **Asserzione del rischio di reiterazione del dumping**

L'asserzione del rischio di reiterazione del dumping da parte degli Stati Uniti d'America («il paese interessato») si basa su un confronto tra il prezzo praticato sul mercato nazionale e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto in Canada, Messico e Perù, dato che attualmente i volumi delle importazioni nell'Unione dagli Stati Uniti d'America non sono significativi.

In base al confronto di cui sopra, che dimostra il dumping, il richiedente sostiene che sussiste un rischio di reiterazione del dumping da parte del paese interessato.

#### 4.2 **Asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio**

Il richiedente sostiene che sussiste il rischio di reiterazione del pregiudizio. A tale proposito egli ha fornito sufficienti elementi di prova del fatto che l'eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l'aumento dell'attuale livello delle importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, a causa dell'esistenza di capacità inutilizzate nel paese interessato e dell'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di volume del consumo. Inoltre, in assenza di misure, i prezzi all'esportazione del paese interessato sarebbero ad un livello sufficientemente basso da arrecare un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Il richiedente sostiene che, se le misure dovessero scadere, un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato comporterebbe probabilmente un ulteriore peggioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione.

Il richiedente sostiene infine che la situazione di pregiudizio è migliorata soprattutto grazie all'istituzione delle misure e che qualsiasi aumento sostanziale delle importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato arrecherebbe probabilmente un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. L'effetto combinato dei prezzi bassi e dei grandi quantitativi avrebbe un effetto negativo considerevole sulla situazione economica complessiva dell'industria dell'Unione, in particolare sui volumi delle vendite, sui prezzi e sulla redditività.

### 5. **Procedura**

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova del rischio di dumping e di pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

Il regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(6)</sup>, entrato in vigore l'8 giugno 2018 (pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale), ha introdotto significativi cambiamenti del calendario e dei termini precedentemente applicabili nei procedimenti antidumping. I termini per la manifestazione delle parti interessate, in particolare nella fase iniziale delle inchieste, sono stati abbreviati.

La Commissione richiama inoltre l'attenzione delle parti sul fatto che in seguito alla pandemia di COVID-19 è stato pubblicato un avviso<sup>(7)</sup> sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni che può essere applicabile al presente procedimento.

#### 5.1. **Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame**

L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («il periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

#### 5.2 **Osservazioni sulla domanda e sull'apertura dell'inchiesta**

Le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla domanda (comprese le questioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l'apertura dell'inchiesta (compreso il livello di sostegno alla domanda) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Le domande di audizione riguardanti l'apertura dell'inchiesta devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).

<sup>(7)</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29>

### 5.3 *Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping*

In un riesame in previsione della scadenza la Commissione esamina le esportazioni nell'Unione effettuate durante il periodo dell'inchiesta di riesame e, indipendentemente da tali esportazioni, verifica se la situazione delle società che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame nel paese interessato sia tale da comportare un rischio di persistenza o reiterazione di esportazioni nell'Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure.

Tutti i produttori <sup>(8)</sup> del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, indipendentemente dal fatto che abbiano esportato o meno tale prodotto nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, sono pertanto invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

#### 5.3.1. *Produttori del paese interessato oggetto dell'inchiesta*

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori del paese interessato coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: <https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/30625d3d-aeae-265e-2dd0-67ad20871175>. Le informazioni sull'accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.9.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori del paese interessato, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produttori di tale paese.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni verso l'Unione europea che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti del paese interessato, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori del paese interessato saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. I produttori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Una copia del questionario per i produttori del paese interessato è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio:

[https://trade.ec.europa.eu/tdi/case\\_details.cfm?id=2474](https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2474).

Fatta salva la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).

<sup>(8)</sup> Per produttore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto del riesame, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

### 5.3.2. **Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta** <sup>(9)</sup> <sup>(10)</sup>

Gli importatori indipendenti nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto all'istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell'allegato del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

La Commissione aggiungerà anche una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per gli importatori indipendenti è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: [https://trade.ec.europa.eu/tdi/case\\_details.cfm?id=2474](https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2474).

### 5.4 **Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio**

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione, i produttori dell'Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

#### 5.4.1. *Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta*

In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

<sup>(9)</sup> Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori del paese interessato. Gli importatori collegati a produttori devono compilare l'allegato I del questionario destinato a tali produttori esportatori. A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

<sup>(10)</sup> I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Gli altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno inoltre contattare la Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni sul campione provvisorio devono pervenire entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.

La Commissione informerà i produttori noti dell'Unione e/o le associazioni note di produttori dell'Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

I produttori dell'Unione inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per i produttori dell'Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio [https://trade.ec.europa.eu/tdi/case\\_details.cfm?id=2474](https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2474).

#### 5.5. **Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione**

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, la Commissione deciderà, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o meno all'interesse dell'Unione.

I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull'interesse dell'Unione. Per poter partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le informazioni concernenti la valutazione dell'interesse dell'Unione devono essere trasmesse entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione.

Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: [https://trade.ec.europa.eu/tdi/case\\_details.cfm?id=2474](https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2474). Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all'atto della presentazione.

#### 5.6. **Parti interessate**

Per poter partecipare all'inchiesta, le parti interessate, quali i produttori del paese interessato, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare in primo luogo l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

I produttori del paese interessato, i produttori dell'Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le altre parti potranno partecipare all'inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si manifestano e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame. Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite Tron.tdi al seguente indirizzo: <https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI>. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina.

#### 5.7. **Altre comunicazioni scritte**

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

### 5.8. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l'audizione. L'audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell'audizione.

In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell'interesse della buona amministrazione e al fine di consentire ai servizi della Commissione di procedere con l'inchiesta, alle parti interessate può tuttavia essere chiesto di fornire nuove informazioni fattuali dopo un'audizione.

### 5.9. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Sensitive*» («Sensibile») <sup>(1)</sup>. Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.

Le parti interessate che trasmettono informazioni «*sensibili*» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «*For inspection by interested parties*» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (<https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi>), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc\\_148003.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf). Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea  
Direzione generale del Commercio  
Direzione H  
Ufficio: CHAR 04/039  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: <https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi>

E-mail rispettivamente per questioni relative al dumping e per questioni relative al pregiudizio:

TRADE-R723-BIODIESEL-DUMPING@ec.europa.eu

TRADE-R723-BIODIESEL-INJURY@ec.europa.eu

<sup>(1)</sup> Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

## 6. Calendario dell'inchiesta

In conformità all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l'inchiesta sarà conclusa di norma entro 12 mesi e in ogni caso entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

## 7. Presentazione di informazioni

Di norma le parti interessate possono presentare le informazioni solo entro i termini specificati al punto 5 del presente avviso.

Al fine di completare l'inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sull'ulteriore divulgazione finale.

## 8. Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere presentate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso di un'ulteriore divulgazione finale, le osservazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale ulteriore divulgazione dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale ulteriore divulgazione.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

## 9. Proroga dei termini specificati nel presente avviso

Le proroghe dei termini previsti nel presente avviso possono essere concesse su richiesta debitamente giustificata delle parti interessate.

Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso dovrebbe essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata. In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nell'avviso di apertura, le proroghe sono limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l'esistenza di circostanze eccezionali.

## 10. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

## 11. Consigliere-auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse a una buona amministrazione e alla tempestiva conclusione dell'inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>.

### **12. Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base**

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue risultanze non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l'abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Se una delle parti interessate ritiene giustificato un riesame delle misure, in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

### **13. Trattamento dei dati personali**

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(12)</sup>.

Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/>.

---

<sup>(12)</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

## ALLEGATO

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/>            | Versione sensibile                            |
| <input type="checkbox"/>            | Versione consultabile dalle parti interessate |
| (barrare la casella corrispondente) |   |

**RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA DELLE MISURE ANTIDUMPING APPLICABILI  
ALLE IMPORTAZIONI DI BIODIESEL ORIGINARIO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA**

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI

Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura.

La versione *sensibile* e la versione *consultabile dalle parti interessate* dovranno essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

**1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO**

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

|                    |  |
|--------------------|--|
| Nome della società |  |
| Indirizzo          |  |
| Referente          |  |
| E-mail             |  |
| Telefono           |  |
| Fax                |  |

**2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE**

Indicare il fatturato totale in EUR della società e il fatturato e peso delle importazioni nell'Unione e delle rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione dagli Stati Uniti d'America nel periodo dell'inchiesta di riesame (dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020) del prodotto oggetto del riesame quale definito nell'avviso di apertura.

|  | Tonnellate | Valore in EUR |
|--|------------|---------------|
| Fatturato totale della propria società in EUR  |            |               |
| Importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame originario degli Stati Uniti d'America                   |            |               |
| Importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame (di qualsiasi origine)                                   |            |               |
| Rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione del prodotto oggetto del riesame dagli Stati Uniti d'America |            |               |

### 3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE <sup>(1)</sup>

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.

| Nome e ubicazione della società | Attività | Rapporto |
|---------------------------------|----------|----------|
|                                 |          |          |
|                                 |          |          |
|                                 |          |          |

### 4. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

### 5. CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società sarà selezionata per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta ad essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:

---

<sup>(1)</sup> A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA  
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

**Notifica preventiva di concentrazione**

**(Caso M.9933 — Apollo Capital Management / Chyronhego)**

**Caso ammissibile alla procedura semplificata**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2020/C 303/07)

1. In data 4 settembre 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Apollo Capital Management L.P. («Apollo», Stati Uniti),
- Chyronhego («Chyronhego», Stati Uniti).

Apollo acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Chyronhego.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di elementi dell'attivo e di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Apollo: fondo di investimento in private equity;
- Chyronhego: sviluppo, produzione e vendita di software e hardware e servizi di creazione e gestione di grafiche per la produzione di programmi televisivi, notiziari e manifestazioni sportive in diretta.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(2)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9933 — Apollo Capital Management / Chyronhego

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 229-64301

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

<sup>(2)</sup> GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Indirizzo postale:

Commissione europea  
Direzione generale Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---

**Notifica preventiva di concentrazione****(Caso M.9950 — Clearlake Capital Group/TA Associates Management/Ivanti Software)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2020/C 303/08)

1. In data 7 settembre 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Clearlake Capital Group, L.P. («Clearlake Capital Group», Stati Uniti),
- TA Associates Management, L.P. («TA Associates Management», Stati Uniti),
- Ivanti Software, Inc. («Ivanti Software», Stati Uniti), controllata in ultima istanza da Clearlake Capital Group.

Clearlake Capital Group e TA Associates Management acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Ivanti Software.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in Icon Software Holdings, Inc (Stati Uniti), entità capogruppo di Ivanti Software.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Clearlake Capital Group: società di investimento in private equity con un portafoglio di imprese operanti nei seguenti settori: software e servizi ad alto contenuto tecnologico, energia, prodotti industriali e beni di consumo;
- TA Associates Management: società di investimento in private equity con un portafoglio di imprese operanti in settori selezionati tra cui servizi alle imprese, beni di consumo, servizi finanziari, sanità e tecnologie;
- Ivanti Software: piattaforma software per i dipartimenti informatici interni delle imprese che fornisce software e soluzioni per la gestione degli utenti e la mobilità industriale.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(2)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9950 — Clearlake Capital Group/TA Associates Management/Ivanti Software

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea  
Direzione generale Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

<sup>(2)</sup> GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

## ALTRI ATTI

## COMMISSIONE EUROPEA

**Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione**

(2020/C 303/09)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione <sup>(1)</sup> del 17 ottobre 2018.

COMUNICAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA DEL DOCUMENTO UNICO

«WEINLAND»

PGI-AT-A0212-AM01

Data della comunicazione: 24.6.2020

## DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

A seguito del passaggio dal registro delle superfici vitate al sistema integrato di gestione e controllo è necessario adeguare il valore massimo per ettaro (*Hektarhöchstsatz*).

DOCUMENTO UNICO

**1. Nome del prodotto**

Weinland

**2. Tipo di indicazione geografica:**

IGP – Indicazione geografica protetta

**3. Categorie di prodotti vitivinicoli**

1. Vino
11. Mosto di uve parzialmente fermentato

**4. Descrizione del vino (dei vini)**

Ai sensi della legge sul vino austriaca, i vini con l'indicazione geografica «Weinland» devono essere identificati sull'etichetta con il termine tradizionale «Landwein». Il succo delle uve deve presentare un peso minimo del mosto di 14 gradi Babo (= 8,7 % vol). Il titolo alcolometrico volumico minimo è pari a 8,5 % vol mentre l'acidità minima è pari a 4 g/l. Ulteriori caratteristiche analitiche e le caratteristiche analitiche per il mosto di uve parzialmente fermentato figurano nel disciplinare di produzione. L'indicazione geografica «Weinland» è utilizzata principalmente per vini leggeri, secchi, spiccatamente fruttati e acidi.

<sup>(1)</sup> GUL 9 dell'11.1.2019, pag. 2.

| Caratteristiche analitiche generali                                    |                               |
|--|-------------------------------|
| Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)                         |                               |
| Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)                       |                               |
| Acidità totale minima:   | in milliequivalenti per litro |
| Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)               |                               |
| Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |                               |

## 5. Pratiche di vinificazione

### a. Pratica enologica specifica

Restrizioni applicabili all'elaborazione

Per l'indicazione geografica «Weinland» sono ammesse tutte le pratiche enologiche previste dai regolamenti (UE) 2019/934 e 2019/935, per i vini con indicazione geografica protetta e il mosto di uve parzialmente fermentato, ad eccezione del trattamento con sorbato di potassio (allegato I A, punto 2.4) e dimetildicarbonato (allegato I A, punto 2.7). La disacidificazione del «Landwein» è possibile in conformità ai regolamenti (UE) 2019/934 e 2019/935. L'eventuale acidificazione è decisa dalla ministra federale per l'Agricoltura, le regioni e il turismo, in funzione delle condizioni meteorologiche durante il periodo vegetativo. Le condizioni dell'eventuale acidificazione si rifanno alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2019/934 e 2019/935.

Le pratiche enologiche specifiche (incluso l'arricchimento) risultano dal metodo di produzione tradizionale prescelto e possono essere tratte dal disciplinare di produzione.

### b. Rese massime

10 000 kg di uve per ettaro

## 6. Zona geografica delimitata

L'indicazione geografica «Weinland» comprende i vigneti dei Land austriaci dell'Austria inferiore, del Burgenland e di Vienna.

## 7. Varietà principale/i di uve da vino

Grüner Veltliner - Weißgipfler

Zweigelt - Blauer Zweigelt

Zweigelt - Rotburger

## 8. Descrizione del legame/dei legami

Sui terreni degradati di roccia primitiva e sui terreni vulcanici dell'Austria inferiore si producono vini minerali e speziati, mentre i depositi di loess delle terrazze danno una tipologia di vino rotondo e più pieno. Il clima pannonico molto caldo e l'aria fresca proveniente dalla regione del Waldviertel, che rende le notti fresche, assicurano un'escursione termica tra giorno e notte che conferisce ai vini una spiccata struttura acida. Questo ricambio d'aria tra il giorno e la notte caratterizza anche i vini di Vienna e conferisce loro una notevole struttura acida combinata a note molto aromatiche.

I terreni di loess/argilla e di terra nera del Burgenland sono adatti alla produzione di vini rossi forti e densi. I terreni di sabbia, ardesia e ghiaia costituiscono inoltre la base per vini bianchi fruttati e corposi. Le caratteristiche aromatiche varietali dei vini sono particolarmente accentuate dal microclima del lago di Neusiedl, che assicura notti fresche anche in estate. Sui pendii dell'Eisenberg, nella parte meridionale del Burgenland, i vini acquistano una fine nota minerale.

Anche il mosto di uve parzialmente fermentato («Sturm») prodotto nella zona è molto speziato e minerale in ragione dei terreni degradati di roccia primitiva e dei terreni vulcanici.

Poiché le diverse categorie di prodotti vitivinicoli austriaci sono elaborate nel rispetto della normativa in materia di indicazioni, l'indicazione «Weinland» presenta il tipico carattere leggero, fruttato e spiccatamente acido dei «Landweine» prodotti nella zona.

**9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)**

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

ai sensi della legge sul vino austriaca le autorità competenti devono effettuare un controllo annuale dei «Landweine» in conformità alle disposizioni stabilite dall'Unione europea. Tale controllo comprende soltanto un'analisi analitica o un'analisi organolettica e analitica, nonché un controllo del rispetto delle condizioni del disciplinare di produzione.

**Link al disciplinare del prodotto**

<https://www.bmlrt.gv.at/land/produktion-maerkte/pflanzliche-produktion/wein/Weinherkunft.html>.

---



ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**